



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 487 DEL 06/10/2015 ADOTTATA DAL DIRIGENTE

OGGETTO: MODIFICA PERMANENTE VIABILITA' - ISTITUZIONE ZONA RESIDENZIALE NEI RIONI IL VILLAGGIO E CROCETTA COMPRESA TRA VIA ALLENDE - VIA DELLA REPUBBLICA - VIA DELLE PESCHINE - VIA DELLA CAVA - ROSIGNANO SOLVAY CON ISTITUZIONE DI NUOVI SENSI UNICI.

PROPONENTE: U.O. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
U.O. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

La Comandante

PRESO ATTO delle previsioni del Piano Urbano del Traffico (PUT) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.03.2000, nel quale sono state individuate nella frazione di Rosignano Solvay delle "Isole Ambientali" nelle quali regolamentare la circolazione dei veicoli con particolari accorgimenti tesi a limitare il traffico privato e proteggere le utenze deboli, favorendo altresì il traffico e la sosta dei residenti;

RITENUTO opportuno di attuare le previsioni del PUT istituendo una zona residenziale a Rosignano Solvay, nelle strade comprese tra Via Allende – Via della Repubblica – Via delle Pescine – Via della Cava, al fine di rallentare il traffico veicolare, nonché di tutelare la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, mediante anche l'istituzione di nuovi sensi unici di marcia;

PRESO atto delle richieste pervenute dai cittadini e delle risultanze dell'incontro pubblici tenuto con i residenti delle strade interessate dalle modifiche della viabilità

VISTO l'art. 42 del Codice della Strada e 179 del Regolamento di Esecuzione, che individuano i rallentatori di velocità e ne disciplinano la posa in opera, prevedendo anche la relativa segnaletica di presegnalamento;

RITENUTO che le strade succitate possono rientrare nella definizione di zona residenziale, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale dell'Ente;

VISTA la nota fatta pervenire dalla locale Società di Pubblica Assistenza, nella quale si individuano, ai sensi del comma 5 dell'art. 179, le strade che costituiscono itinerari preferenziali dei mezzi di soccorso;

VISTA la precedente ordinanza n° 57/92 con la quale si disciplinava la circolazione in tutte le frazioni del territorio comunale;

CONSIDERATI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D..P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del procedimento, né gli istruttori della pratica in questione;

RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n° 183 del 30 Giugno 2015, del conseguente decreto del Sindaco n° 721 del 1° Luglio 2015 e dalla disciplina prevista dall'art. 6 bis del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

L'istituzione della seguente disciplina viaria a **ROSIGNANO SOLVAY** nelle **strade comprese nel quadrilatero** costituito da **VIA ALLENDE – VIA DELLA REPUBBLICA – VIA DELLE PESCHINE – VIA DELLA CAVA** dei rioni IL VILLAGGIO e CROCETTA:

- **ZONA RESIDENZIALE** (ai sensi dell'art. 3 n. 58 del C.d.S e dell'art. 135 del Regolamento);
- **LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 Km/h;**

istituzione del **SENSO UNICO di MARCIA**, nelle seguenti strade:

VIA FRATELLI BANDIERA

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Ovest/Est** nel tratto compreso tra Via Isola di Caprera e Via G. Mameli.

VIA ISOLA DI CAPRERA

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud** nel tratto compreso tra Via F.lli Bandiera e Via dei Mille.

VIA D. MANIN

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Ovest/Est** nel tratto compreso tra Via Calatafimi e Via G. Mameli.

VIA N. BIXIO

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord** nel tratto compreso tra Via Manin e Via Pastrengo.
- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud** nel tratto compreso tra Via della Cava e Via Pastrengo.

VIA CALATAFIMI

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud** nel tratto compreso tra Via Pastrengo e Via Manin.
- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord** nel tratto compreso tra Via Pastrengo e Via della Cava.

VIA PASTRENGO

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Est/Ovest** nel tratto compreso tra Via Bixio e Via S. Allende.
- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Ovest/Est** nel tratto compreso tra Via Bixio e Via Calatafimi
- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Est/Ovest** nel tratto compreso tra Via Aspromonte e Via Calatafimi.

VIA ASPROMONTE

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord.**

VIA MENTANA

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud.**

VIA MARSALA

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord.**

VIA QUARTO

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud.**

VIA MILAZZO

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord.**

VIA R. PILO

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud**.

QUARNARO

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Est/Ovest** nel tratto compreso tra Via delle Piscine e Via Parenzo.

VIA FASANA

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud** nel tratto compreso tra Via Quarnaro e Via Buccari

VIA FIUME

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord** nel tratto compreso tra Via Buozzi e Via Quarnaro

VIA FARISINE

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud** nel tratto compreso tra Via Quarnaro e Via Buozzi

VIA PREMUDA

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord** nel tratto compreso tra Via Buozzi e Via Quarnaro

VIA PARENZO

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud** nel tratto compreso tra Via Quarnaro e Via Buozzi
- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord** nel tratto compreso tra Via Quarnaro e Via Guerrazzi.

VIA POLA

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord** nel tratto compreso tra Via Buozzi e Via Quarnaro
- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud** nel tratto compreso tra Via Guerrazzi e Via Quarnaro.

VIA CORTELLAZZO

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud**

VIA MISURATA

- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord** nel tratto compreso tra Via Buozzi e Via Buccari.
- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Nord/Sud** nel tratto compreso tra Via Quarnaro e Via Buccari.
- **SENSO UNICO di MARCIA** in direzione **Sud/Nord** nel tratto compreso tra Via Quarnaro e Via Guerrazzi.

Adeguata segnaletica stradale sarà installata a cura dell'Unità Organizzativa Manutenzioni dell'Ente.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi degli articoli 37 del nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con la procedura dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Come stabilito dall'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR ai sensi del d.lgs. 104/2010, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

La Comandante
COSIMI DALIDA / ArubaPEC S.p.A.